Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 353

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. **20**
ARRETRATO CENTESIMI **40**

		Anno		Sem.		Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 42		22		12
Per le Provincie del Regno		» 46	»	24	»	13
Svizzera		» 58	»	31	»	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	»	27	»	15

Firenze, Lunedì 27 Dicembre

		Anno		Sem.		Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 82		48		27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	»	60	»	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	»	44	»	24

I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 31 dicembre 1869 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio* o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

(Via del Castellaccio, Firenze).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il N. 5397 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 26 settembre 1869 n. 5285;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per le Intendenze di finanza, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO
PER LE INTENDENZE DI FINANZA.

TITOLO I. — *Attribuzioni ed organamento delle Intendenze di finanza.*

Art. 1. Le Intendenze di finanza istituite col decreto del 26 settembre 1869, num. 5285, esercitano nel territorio della rispettiva provincia le seguenti attribuzioni:

a) Amministrano i beni patrimoniali immobili dello Stato, eccettuati quelli assegnati ad un servizio governativo dipendente da un Ministero diverso da quello di finanza, ed amministrano e tutelano anche quelli del demanio pubblico in quanto dipendono dal Ministero di Finanze, salve le competenze degli altri Ministeri;

b) Amministrano ed hanno in tutela i beni mobili, i diritti e le rendite di ogni natura appartenenti al demanio dello Stato, o da esso amministrati, compresi i beni assegnati al fondo pel culto ai termini dell'articolo 2 della legge del 15 agosto 1867, e compresi anche i fitti che possono ritrarsi da una porzione qualunque degli immobili addetti ad uso governativo;

c) Provvedono all'applicazione e riscossione delle tasse di manomorta, di registro e di bollo e di ogni qualunque altra tassa o provento sul trapasso di proprietà e sugli affari, ed attendono alla riscossione delle pene pecuniarie ed alla anticipazione e ricupero delle spese di giustizia penale, e di quelle che occorrono nei giudizi civili nell'interesse di persone ammesse a gratuito patrocinio;

d) Provvedono alla riscossione delle imposte sui beni rustici, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile, sulle vetture e sui domestici, sulla macinazione dei cereali;

e) Provvedono alla verificazione dei pesi e misure, ed alla riscossione delle tasse e proventi dalla medesima risultanti;

f) Sono incaricate della conservazione del catasto fondiario, e sono pure incaricate della formazione, compimento e rettificazione del medesimo, dove non si trovino istituiti all'uopo uffici speciali dipendenti direttamente dal Ministero;

g) Provvedono alla riscossione delle gabelle, cioè dei dazi di confine, dei diritti marittimi, dei dazi di consumo, della privativa dei sali e tabacchi, salvo quanto con speciali regolamenti è riservato agli uffizi delle saline, alla regia dei tabacchi ed alle direzioni di dogana;

h) Provvedono alla riscossione della tassa sulla coltivazione del tabacco in Sicilia, della tassa sulla fabbricazione delle polveri piriche;

i) Provvedono in generale alla riscossione di ogni tassa o provento che non spetti ad altro Ministero;

j) Prendono cura di qualunque cespite di rendita che potrà essere alle Intendenze affidato non solo dal Ministro di Finanze, ma anche da altri Ministri di concerto col medesimo;

k) Provvedono alla gestione del danaro pubblico già esercitata dalle agenzie del tesoro a norma della legge sulla contabilità dello Stato, e del relativo regolamento.

Art. 2. L'amministrazione dei beni, diritti e rendite del demanio del fondo pel culto sarà esercitata dalle intendenze nei propri uffici, ove saranno tenuti gli inventari ed i campioni dei debitori; esse potranno valersi del metodo delle affittanze e delle gestioni economiche, secondo le disposizioni del Ministero.

L'intendente potrà, occorrendo, delegare affari di questa amministrazione ai dipendenti uffici, alle sottoprefetture, e ad altre autorità amministrative sotto la propria responsabilità. Egli provvederà alle riscossioni mediante ruoli da spedirsi ai dipendenti uffizi contabili, e disporrà a termine di legge le misure coercitive contro i debitori morosi. Terrà però distinte le gestioni e tutti gli atti e conti relativi a seconda che i beni appartengono al demanio o al fondo pel culto o ad altri enti.

Art. 3. Le Intendenze curano l'esaurimento degli atti amministrativi e giudiziari riguardanti le contravvenzioni alle leggi finanziarie.

Con speciali regolamenti saranno fissati i rapporti delle Intendenze cogli uffici delle saline, con i direttori di dogana e con gli ispettori delle guardie doganali; e sarà altresì con speciale regolamento provvisto alla vigilanza da esercitarsi dalle Intendenze stesse per mezzo della guardia doganale a fine di scoprire ed accertare le contravvenzioni a qualunque ramo finanziario si riferiscano.

Art. 4. Le Intendenze di finanza dipendono dal Ministero di Finanza, e corrispondono direttamente col Ministro per affari relativi al personale delle Intendenze, al servizio interno, ed alle loro spese. Per gli altri affari dipendenti dallo stesso Ministero corrispondono con i direttori generali secondo le rispettive competenze; ad eccezione di quei casi speciali, nei quali il Ministro richieda che la corrispondenza sia rivolta direttamente a lui, ovvero lo stesso intendente per la straordinaria gravità ed urgenza dell'affare stimi di doverne riferire direttamente al Ministro. Riguardo poi agli affari dipendenti da altri Ministeri, e da essi delegati alle Intendenze, queste corrisponderanno con i medesimi; se non che per quelli relativi al fondo pel culto la corrispondenza avrà luogo con l'amministrazione del fondo istesso.

Art. 5. L'intendente di finanza:

a) Deve nei casi di urgenza, per ciò che eccede le sue attribuzioni, ricorrere al prefetto della provincia, ed eseguirne le disposizioni;

b) Deve pur ricorrere al prefetto stesso in ogni caso in cui richieggasi l'uso della forza pubblica;

c) Trasmette col di lui tramite al Ministero il rapporto annuale sull'andamento del servizio;

d) Gli partecipa l'immissione in servizio dei suoi dipendenti, ed ogni cambiamento dei medesimi, e gli dà, a sua richiesta, le occorrenti informazioni riguardo ad essi;

e) Lo informa dei fatti e lo previene delle disposizioni che potessero interessare l'ordine pubblico;

f) Gli dà i ragguagli sopra affari di cui venisse richiesto;

g) Deferisce all'autorità del prefetto nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed ogni qualvolta gli venga ordinato dal Ministero;

h) Sottopone alla sua approvazione i nomi delle persone estranee all'amministrazione che intendesse di assumere in servizio dell'Intendenza o dei dipendenti uffici, od eleggere a membri di Commissioni;

i) Fa per suo mezzo al Ministero le proposte di onorificenze e ricompense risguardanti persone che sono alla dipendenza propria;

j) Fa al prefetto le proposte circa i cambiamenti nelle sedi e nelle circoscrizioni degli uffici o nella formazione dei consorzi dei comuni; ed il prefetto le trasmette col proprio avviso al Ministero.

Il prefetto può sempre, sotto la sua responsabilità, sospendere la emanazione o la esecuzione di quelle disposizioni dell'intendente che egli creda poter compromettere l'ordine pubblico, dandone immediatamente ragguaglio al Ministero delle Finanze.

Art 6. In oggetti relativi al loro servizio le Intendenze corrisponderanno con tutte le autorità ed amministrazioni dello Stato, colle Deputazioni provinciali e coi sindaci.

Corrisponderanno con Ministeri altri che quello di Finanze esclusivamente per gli affari contabili, o per affari de'quali fossero dai Ministeri stessi richiesti. Corrisponderanno con la Corte dei conti soltanto per le cose di contabilità.

Non corrisponderanno mai col Parlamento, nè col Consiglio di Stato.

Art. 7. Alle Intendenze sono subordinati:

a) Le ricevitorie delle tasse sugli affari, del registro, degli atti civili, degli atti giudiziari, delle tasse di successione, gli uffici delle tasse di manomorta, del bollo ordinario e straordinario, quelli di commisurazione, le conservatorie delle ipoteche, le ricevitorie demaniali, ed ogni altro ufficio demaniale;

b) Gli stabilimenti governativi appartenenti all'amministrazione delle finanze, tranne quelli che per decreto Reale saranno conservati all'immediata dipendenza del Ministero delle Finanze;

c) Gli archivi di finanza e del demanio;

d) Le agenzie delle imposte dirette e del catasto, gli uffici di verificazione dei pesi e misure, e le ricevitorie, esattorie o percettorie governative, ancorchè appaltate;

e) Le dogane, i magazzini, le dispense e le rivendite dei generi di privative, salvi i loro rapporti colla Regia dei tabacchi, gli uffici di dazio di consumo amministrato dallo Stato;

f) La guardia doganale, salvi i rapporti della stessa cogl'ispettori capi;

g) Gl'ingegneri, i verificatori ed altri assunti in servizio per la tassa sulla macinazione dei cereali;

h) Le Tesorerie provinciali ed altre Casse erariali;

i) Gl'ispettori e sottoispettori appartenenti all'amministrazione provinciale.

Art. 8. Con regolamento speciale sarà riordinato il servizio d'ispezione.

Frattanto gl'ispettori verranno con decreto ministeriale ripartiti per provincie, e saranno a disposizione dell'intendente, il quale farà loro esercitare verificazioni, revisioni, inchieste e ispezioni, voluti dai regolamenti o richieste dai bisogni del servizio a norma dei regolamenti ed istruzioni in vigore.

L'intendente potrà far eseguire verificazioni e ispezioni anche da impiegati addetti all'Intendenza.

Gl'ispettori compartimentali dei catasti dipendono immediatamente dal Ministero. Essi sono principalmente incaricati di far osservare l'uniformità del sistema catastale in vigore nel compartimento rispettivo. Hanno l'ufficio proprio presso l'Intendenza del luogo di loro sede, ed esercitano le loro incombenze secondo le istruzioni impartite dal Ministero, mantenendosi in costante corrispondenza colle Intendenze del rispettivo compartimento.

Art. 9. Ogni Intendenza avrà una parte amministrativa, una ragioneria ed un ufficio d'ordine.

La parte amministrativa può essere divisa in sezioni, ed a capo della medesima o di ciascuna sezione saranno dei primi segretari o segretari dipendenti senza intermediari dell'intendente.

La ragioneria non può essere divisa in sezioni, ma costituisce un unico servizio, a capo del quale sarà un primo ragioniere, che fa il riparto di tutto il lavoro della ragioneria, informandone l'intendente.

L'ufficio d'ordine sarà comune alla parte amministrativa ed alla ragioneria, ed avrà a capo un archivista.

Nelle Intendenze della Lombardia, della Toscana, della Venezia e delle provincie parmensi, che conservano il doppio dei libri catastali, e che si occupano delle catastali operazioni, vi sarà un apposito ufficio per la conservazione del catasto fondiario.

Art. 10. Tutti gli affari, tranne quelli che si riferiscono alla contabilità, sono attribuiti alla parte amministrativa delle Intendenze; e, ove si riconosca la convenienza di dividere questa in sezioni, a ciascuna delle sezioni saranno assegnati gli affari dei rami affini, determinando la affinità a seconda che gli affari stessi entrano nelle competenze di una o di altra direzione generale del Ministero.

Oltre i primi segretari ed i segretari che sono a capo di ciascuna sezione, sono addetti alla parte amministrativa i vicesegretari ed i volontari della carriera superiore amministrativa finanziaria.

All'ufficio del catasto saranno aggiunti ingegneri, disegnatori e computisti catastali, secondo il bisogno.

Le sezioni amministrative sono indicate negli atti colla lettera *A*, alla quale sarà sottoposto il rispettivo numero romano di progressione, corrispondente al numero delle sezioni.

Art. 11. La ragioneria tratta gli affari ed eseguisce i lavori puramente contabili, ai termini delle prescrizioni contenute nella legge di contabilità e nel relativo regolamento. Essa

a) Tiene le scritture principali e sussidiarie del patrimonio immobile e mobile, delle entrate amministrate dall'Intendenza, e di quelle spese che sono inerenti alla sua amministrazione, non che i conti correnti per ciascun debitore, sia contabile o no, osservando le forme e i modi che sono in uso o che saranno prescritti;

b) Accerta lo stato della gestione di tutti i contabili dipendenti, e si assicura dell'esattezza dei medesimi nel rendere i conti;

c) Rivede i libri, registri e conti di gestione presentati dai contabili per riconoscerne la regolarità delle operazioni, salvo quanto è riservato alle direzioni generali;

d) Liquida le spese per i servizi attribuiti all'Intendenza, richiede i mandati a disposizione ed i mandati di anticipazione, e promuove a favore dei creditori la spedizione dei mandati di pagamento riservati all'amministrazione centrale;

e) Promuove dalle sezioni amministrative i provvedimenti occorrenti per riscuotere crediti ed assicurare diritti;

f) Tiene un registro delle cauzioni degli impiegati e dei contraenti, e ne custodisce i documenti;

g) Registra e custodisce i contratti stipulati dall'Intendenza o trasmessile dal Ministero, e ne invigila l'esecuzione;

h) Esamina e custodisce gli atti di consegna nel cambiamento dei contabili, e gli atti delle verificazioni di cassa;

i) Compila gli stati periodici da trasmettersi al Ministero, le situazioni contabili delle entrate, i riepiloghi dei ruoli d'imposta passati in riscossione, i prospetti di spese, le variazioni dell'inventario e tutti gli altri stati inerenti alla ragioneria;

j) Dispone il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle altre spese fisse debitamente inscritte nei registri dell'Intendenza, e di qualsiasi altro titolo d'esito regolarmente emesso dalle amministrazioni competenti, e ne tiene le relative scritture;

k) Tiene i libri delle contabilità speciali e di controllo delle operazioni del tesoriere; compila e trasmette alle rispettive amministrazioni centrali le dimostrazioni periodiche e le contabilità riguardanti il servizio del Tesoro, secondo le prescrizioni dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.

Nella distribuzione degli affari della ragioneria sono da osservarsi gli stessi riguardi prescritti per la parte amministrativa.

Sono addetti alla ragioneria, oltre il primo ragioniere, i ragionieri, i computisti ed i volontari della carriera contabile.

La ragioneria è indicata negli atti colla lettera *R*.

Art. 12. Il ricevimento, la custodia e la somministrazione della carta bollata, delle marche da bollo, dei bollettari, registri, libri ed altri stampati, dei piombi, lamine, tanaglie, sigilli e simili utensili e materiali occorrenti al servizio dell'Intendenza e dei dipendenti uffizi sono affidati ad apposito impiegato, cui sarà attribuito l'incarico di economo, osservate le discipline del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sotto controllo del primo ragioniere.

Nei detti materiali sono compresi anche quelli acquistati per bisogni dell'Intendenza col fondo delle spese d'ufficio.

Art. 13. Le sezioni e gli uffizi comunicano fra loro, non mediante carteggio, ma con semplice trasmissione di atti, accompagnata da informazioni verbali o da note sommarie scritte sugli atti medesimi. Il capo ragioniere però potrà in casi speciali richiedere dagli altri uffizi e sezioni risposte in iscritto.

Art. 14. L'ufficio per le operazioni d'ordine attende:

a) All'iscrizione in protocollo degli atti che pervengono alle Intendenze e che vi si iniziano;

b) Alla indicazione nel protocollo stesso degli uffizi cui vanno gli affari distribuiti e dell'esito dato ai medesimi;

c) Alle copie, collazioni e spedizioni degli atti;

d) Alla classificazione degli incartamenti che si conservano in archivio colla corrispondente registrazione in protocollo;

e) Alla tenuta della rubrica e repertori.

Oltre l'archivista, che è capo di quest'ufficio, saranno ad esso addetti un protocollista ed un numero conveniente di speditori (copisti); sarà inoltre provveduto colle spese d'ufficio al personale che in caso straordinario occoresse per copie, collazioni e spedizioni.

Le copie dei conti si fanno nella stessa ragioneria, sotto la sorveglianza dell'impiegato a ciò destinato dal primo ragioniere.

Non saranno registrate in protocollo le note di comunicazione tra l'uno e l'altro ufficio interno, eccettuate quelle che la ragioneria è autorizzata a chiedere in iscritto.

Art. 15. Le Intendenze stanno aperte ogni giorno, anche festivo, durante le ore che saranno determinate dall'intendente con riguardo alle consuetudini locali.

Il locale in cui è collocato il protocollo sarà disposto in modo che le parti possano presentarvi direttamente le loro istanze, e ritirarne contemporaneamente, se la chiedono, la ricevuta.

TITOLO II. — *Dell'Intendente.*

Art. 16. Le direzioni degli affari è affidata all'intendente, il quale è responsabile del buono andamento di tutti i rami d'amministrazione. In caso di vacanza o d'impedimento sarà sostituito dal primo segretario anziano, finchè il Ministero non provveda altrimenti.

Art. 17. L'intendente divide, se occorre, in sezioni gli uffizi amministrativi, assegnando a ciascuna sezione le relative categorie d'affari ed il personale occorrente. Riceve ed apre la corrispondenza, distribuisce gli affari in corso tra le sezioni e gli uffizi mediante l'ufficio di protocollo, nel che può delegare il primo segretario anziano. Può pure incaricare determinati impiegati per la trattazione di affari speciali, notandone il nome sull'atto.

Deve tenere personalmente la corrispondenza riservata, i di cui atti saranno registrati in un protocollo speciale, e si custodiranno separatamente dagli altri.

Deve pure occuparsi personalmente della trattazione degli affari di cui avesse ricevuto particolare incarico dal Ministro o dalle amministrazioni centrali di finanza.

Approva le minute e sottoscrive tutta la corrispondenza. Può però, sotto propria responsabilità, delegare i capi di sezione ed il primo ragioniere all'approvazione di minute di determinati affari nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 18. L'intendente stabilisce l'orario d'ufficio secondo le circostanze locali, ma in modo che il lavoro negli uffici non sia minore di sette ore al giorno.

Nei giorni festivi l'orario può essere più breve e gli impiegati possono essere dispensati per turno dall'intervenire.

Nei casi di straordinario bisogno l'intendente può disporre che gli impiegati si prestino oltre l'orario consueto, ed anche nei giorni festivi.

Art. 19 L'intendente viene immesso in servizio dal prefetto della provincia, ed immette in servizio o direttamente o per mezzo di delegazione tutti gli impiegati ed agenti destinati alla sua dipendenza, tranne i casi, nei quali speciali disposizioni richiedono che l'immissione si faccia dal prefetto o dal sottoprefetto.

Per tali delegazioni si varrà degli ispettori o del capo dell'ufficio, al quale sarà destinato l'impiegato.

Le immissioni in servizio degli impiegati ed ogni cambiamento dei medesimi dovranno notificarsi tosto all'ispettore, cui compete la sorveglianza, salve le speciali disposizioni vigenti per la guardia doganale.

Art. 20. L'intendente tiene un registro di tutto il personale assegnato all'Intendenza ed agli uffici o posti dipendenti, annotandovi le ammissioni in servizio, i cangiamenti, le traslocazioni, le promozioni, gli elogi, le onorificenze, le censure e le remozioni.

Ogni anno entro il mese di gennaio rassegna al ministro le note sullo stato personale e sull'attitudine e condotta degli impiegati dell'Intendenza, e rassegna al competente direttore generale le note sugli altri impiegati.

Ciascun impiegato compila da sè il proprio stato personale; il capo d'ufficio o l'intendente vi aggiunge le note sull'attitudine e la condotta. Lo stato personale dai capi d'ufficio sarà rivisto e vidimato o corretto dall'intendente, sentito, ove lo creda, l'ispettore.

Art. 21. L'intendente può accordare congedi temporanei d'assenza agl'impiegati per un tempo non maggiore di trenta giorni nel corso dell'anno, quando speciali disposizioni non prescrivessero un tempo più breve, provvedendo in pari tempo all'andamento del servizio.

Egli non può assentarsi dal luogo della sua residenza senza permesso del Ministro e senza farne inteso il prefetto. Se è impedito per malattia od altra causa legittima, deve esserne data notizia al Ministro qualora l'impedimento oltrepassi tre giorni.

Art. 22. L'intendente, per viste di servizio ed in caso d'urgenza, può temporaneamente destinare impiegati dell'Intendenza ad un ufficio esterno, o da uno ad altro ufficio esterno, purchè non si tratti d'ispettori, sottoispettori o capi di servizio, e con obbligo di riferirne al Ministero. Il distacco d'impiegati esterni però non può avere luogo che fra uffici affini, dipendenti dalla stessa amministrazione centrale.

In caso d'impedimento o mancanza dei capi d'ufficio deve provvedere prontamente alla reggenza, riferendone in pari tempo alle competenti direzioni generali. Ove trattisi di contabili, per i quali sieno tenuti a provvedere i municipi, invigila acciò questi adempiano prontamente al loro obbligo.

In generale deve procedere senza ritardo alle sostituzioni che fossero indispensabili, però senza pregiudizio delle successive determinazioni del Ministero. Riferirà parimente al Ministero ogni caso di vacanza d'impiego, provocando gli opportuni provvedimenti, e proporrà le persone per la nomina ai posti vacanti d'usciere, scegliendole a preferenza fra gli inservienti in disponibilità, le guardie doganali ed i militari congedati.

Art. 23. L'intendente veglia a ciò tutti gl'impiegati finanziari adempiano i propri doveri.

Provvede alla debita sorveglianza e controllo sulle operazioni d'ogni ufficio, determina, in quanto non vi provvedano i regolamenti, i giri d'ispezione, e dà anche speciali incarichi agli ispettori e sottoispettori; si fa da loro presentare i rapporti di visita, li esamina e provvede secondo le contingenze.

Visita egli stesso gli uffici posti nel luogo di sua residenza, e, dietro l'incarico od autorizzazione del Ministero, anche quelli della provincia. In casi gravi e di necessità può far queste visite anche senza previa autorizzazione. D'ogni visita riferirà il risultato al Ministero.

Vigila alla sicurezza del denaro pubblico esistente presso i contabili, ed alla esattezza e puntualità dei versamenti; cura che siano eseguite le ordinarie visite di cassa ed ordina le straordinarie, ove ne riconosca il bisogno.

Art. 24. L'intendente potrà inviare commissari delegati agl'impiegati esterni, che ritardano la spedizione degli affari del loro ufficio. La spesa relativa sarà sostenuta dall'impiegato quando esso vi diede causa.

Parimenti potrà l'intendente ordinare a qualunque degl'impiegati dipendenti di trasferirsi a sue spese all'Intendenza per dare spiegazioni e giustificazioni quando gli schiarimenti richiesti per iscritto non fossero dati nel termine fissato o non fossero completi, e semprechè tale misura non possa recar danno o pericolo al servizio.

Art. 25. L'intendente esercita il potere disciplinare sugl'impiegati da lui dipendenti; quindi, in caso di lievi mancanze alla diligenza ed alla disciplina, li ammonisce la prima volta verbalmente o per lettera, la seconda volta con decreto da registrarsi nel libro delle note personali; in caso di ulteriori recidive, o per altre maggiori mancanze, li priva dello stipendio per una durata non maggiore di quindici giorni, registrando la punizione nel libro suddetto.

In caso di mancanze gravi, per le quali non ritiene sufficienti le premesse punizioni, deve promuovere dal Ministero i necessari provvedimenti e, secondo il caso, denunziare l'impiegato al procuratore del Re, sospendendolo dall'impiego.

Art. 26. L'intendente provvede in ciascun caso alla esecuzione ed all'applicazione delle leggi, regolamenti ed istruzioni ministeriali denunziandone i difetti e gli ostacoli che nella pratica avesse osservati; fa i quesiti e le proposte che trovasse opportune nell'interesse del servizio.

Nell'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni concernenti i singoli rami di servizio, l'intendente avrà le facoltà stesse che avevano i cessati direttori compartimentali e gli agenti del tesoro, salvo quanto è riservato ai direttori di dogana ed agl'ispettori capi della guardia doganale.

Art. 27. L'intendente, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, tiene gli incanti pubblici, le licitazioni fra più aspiranti invitati e conduce le trattative private; stipula i contratti in tutti gli affari, pei quali non si richiegga l'avviso del Consiglio di Stato, o per i quali sia stato previamente delegato dal Ministero.

Le vendite ed i contratti, pei quali non è richiesto dai regolamenti l'avviso del Consiglio di Stato, dovranno essere resi esecutorii dal prefetto; gli altri contratti non saranno esecutorii che quando sieno approvati per decreto del Ministero.

Art. 28. L'intendente approva per una durata non maggiore di tre anni i contratti d'affitto di locali ad uso d'ufficio, caserma, posti di guardia, magazzini o per altro bisogno del servizio, quando la pigione non superi lire 500 annue.

Art. 29. L'intendente, in base a perizia da farsi dal genio civile, approva i contratti conchiusi a trattativa privata per opere e riparazioni ad edifici, quando la spesa non superi lire 600.

Parimenti provvede alla riparazione dei mobili, attrezzi e simili, quando la spesa non superi lire 50 e non siano già state spese nell'anno in questo modo e sullo stesso capitolo del bilancio oltre lire 300, semprechè, per determinate categorie d'oggetti, non sia provveduto diversamente dal Ministero.

Art. 30. L'intendente fa acquistare gli oggetti di servizio, fa eseguire i trasporti, invia messi, in generale provvede ai piccoli ed urgenti servigi, che per loro natura deggiono farsi ad economia, quando la spesa non superi lire 50 e non si tratti di servizi pei quali già vi sono altri contratti, o pei quali sia stato provveduto dal Ministero, e salva pure l'osservanza dei regolamenti sulle spese da farsi ad economia.

Art. 31. L'intendente non può assumere amanuensi a carico erariale che entro il numero, per il tempo, ed alla mercede previamente autorizzata dal Ministero. Nell'assumerli preferirà gli impiegati in disponibilità.

Si regolerà al modo stesso nell'assumere facchini o altri inservienti che potessero occorrere.

Art. 32 L'intendente può disporre e fare soltanto quei pagamenti pei quali ricevette mandati a disposizione o fondi di anticipazioni, osservate le norme di contabilità. In ogni altro caso richiederà alla competente amministrazione centrale l'emissione del mandato, giustificando la richiesta.

Per le spese del proprio ufficio, comprese le retribuzioni del personale assunto a prestare opera straordinaria nella Intendenza, provvede colle somme a ciò assegnategli dal Ministero a seconda dei preventivi fatti da esso intendente e dal Ministero approvati. Dell'erogazione di queste somme rende conto al Ministero con le norme stabilite dal regolamento di contabilità. In caso di cessazione dell'intendente dall'ufficio, saranno consegnati i fondi avanzati ed i materiali tuttora sussistenti al successore, che gliene rilascierà quietanza.

Finchè i direttori di dogana sono forniti di apposite indennità per le spese d'ufficio, non sarà assegnata per questo titolo alcuna somma all'intendente.

Art. 33. L'intendente provvede, sotto sua responsabilità, alla custodia dei fondi assegnatigli per spese del suo ufficio, di quelli datigli in anticipazione, ed in generale degli effetti di valore che pervenissero all'ufficio.

Le fatture di spesa e le ricevute dovranno essere liquidate dalla ragioneria e vidimate dal primo ragioniere. La responsabilità dell'intendente, rispetto ai fondi a lui consegnati, si estende non solo alla regolarità dell'erogazione, ma anche alla giustificazione della necessità della spesa, sicchè dovrà rispondere del proprio non solo per le spese irregolari, ma anche per le superflue o eccessive.

Art. 34. Relativamente alle transazioni di diritti controversi amministrativamente o giudicialmente, alle decisioni amministrative in affari contravvenzionali, alle dilazioni di pagamento, alla sospensione di atti esecutivi, all'annullamento od eliminazione provvisoria e definitiva di crediti, all'accettazione o svincolo di cauzioni, restano ferme negl'intendenti, sotto l'osservanza del regolamento sulla contabilità generale, le facoltà che hanno avute finora le cessate direzioni compartimentali e le agenzie del tesoro, salve le attribuzioni dei direttori di dogana.

Per le liti, nelle quali l'amministrazione debba figurare come attrice o come convenuta, l'intendente farà gli atti urgenti ed indispensabili, ma non farà altro senza richiedere l'avviso dell'ufficio del contenzioso finanziario. Ove si trovi di accordo col medesimo, procederà agli atti giudiziari, ma dandone immediatamente conoscenza al Ministero. Qualora poi si trovasse in disaccordo col contenzioso finanziario riferirà senza ritardo al Ministero lo stato delle cose, inviandogli l'avviso del contenzioso finanziario, ma si asterrà da ogni atto che non sia urgente ed indispensabile finchè non vi sia dal Ministero autorizzato.

Anche dopo ottenuta tale autorizzazione dovrà riferire al Ministero l'esito della lite, ed in caso di succombenza rimetterglione i documenti.

Art. 35. L'intendente rende informato senza ritardo il Ministero di tutti i provvedimenti eccedenti le sue ordinarie facoltà, che prende nei casi d'urgenza, di concerto col prefetto, o deferendo alla di lui decisione.

Art. 36. L'intendente presenta, entro il mese di gennaio, al Ministro un rapporto sull'andamento dell'amministrazione dell'anno precedente, e nel compilarlo segue le norme che gli saranno prescritte dal Ministero.

Il rapporto avrà una parte generale, e tante parti speciali quante sono le direzioni generali, a seconda delle materie che rientrano nelle competenze di ciascuna. Ad ogni direzione generale sarà mandata una copia della parte generale del rapporto, e della parte speciale che la riguarda.

In questo rapporto espositivo e statistico non possono farsi speciali proposizioni.

Quando l'intendente, in base ai fatti esposti nel rapporto, reputi necessarie od utili delle proposte, le farà con apposita e contemporanea relazione, materia per materia richiamandosi al rapporto generale.

A prescindere da questo rapporto annuale, deve l'intendente riferire al Ministero ad ogni evenienza i casi straordinari e di particolare interesse per l'amministrazione, specialmente se hanno o possono avere influenza sull'ordine pubblico.

TITOLO III. — *Degli impiegati dell'Intendenza.*

Art. 37. I capi di sezione dirigono gli uffici cui furono preposti dall'intendente. Essi distribuiscono gli affari fra gli impiegati che loro sono assegnati, riservandosene la trattazione di una parte, e particolarmente di quelli di maggior rilievo, o pei quali avessero avuto speciale incarico dall'intendente. Dirigono i proprii impiegati e ne rivedono i lavori che, riveduti, sottopongono all'approvazione dell'intendente.

In caso d'impedimento l'intendente destina chi deve sostituirli.

Art. 38. I capi di sezione sono responsabili verso l'intendente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi relativamente alla parte del servizio loro affidata. Devono perciò non solo curare che gli affari vengano a tempo e regolarmente esauriti, ma con opportuna iniziativa promuovere anche tutte le misure che emergessero necessarie o convenienti.

Art. 39. Il primo ragioniere dirige la ragioneria, distribuisce gli affari e le operazioni fra gli impiegati che gli sono assegnati e ne vigila lo esaurimento; rivede i lavori, e sottopone la corrispondenza all'approvazione dell'intendente.

In caso di suo impedimento l'intendente destina chi abbia a sostituirlo.

Egli pure è responsabile verso l'intendente del buon andamento del servizio cui soprintende. Inoltre risponde personalmente dell'esattezza delle liquidazioni delle spese, della regolarità degli ordini dei pagamenti, e di quanto altro dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato gli verrà attribuito.

Art. 40. Ciascuno degli altri impiegati adempirà le incumbenze che gli vengono assegnate dall'intendente e dal rispettivo capo di sezione o primo ragioniere.

Art. 41. L'archivista è il capo dell'ufficio d'ordine, e da lui dipendono il protocollista, i copisti speditori e gli amanuensi. Egli è responsabile del buon andamento dell'ufficio a lui affidato, e lo dirige secondo gli ordini e le istruzioni dell'intendente.

L'archivista non potrà rilasciare atti, che dietro ricevuta dei capi di sezione o del primo ragioniere, nè permettere esame di atti o rilasciare copie dei medesimi ad estranei, senza ordine speciale dell'intendente.

I copisti speditori e gli amanuensi destinati alla ragioneria dipendono dal primo ragioniere o dall'impiegato che da esso sarà a ciò destinato.

Art. 42. I volontari eseguono presso le sezioni amministrative o la ragioneria i lavori che vengono loro assegnati.

L'intendente potrà temporaneamente destinare volontari della carriera amministrativa alla ragioneria o viceversa.

I volontari potranno essere destinati anche ad uffici esterni.

Con apposito regolamento sarà provveduto all'ammissione ed a quanto altro riguarda i volontari dell'amministrazione finanziaria.

Per la vigilanza e direzione del servizio degli uscieri sarà destinato dall'intendente quello stesso impiegato che ha il carico dell'economato.

TITOLO IV. — *Disposizioni generali.*

Art. 43. In occasione della prima nomina ad un posto provvisto di stipendio, ciascun impiegato deve prestare il giuramento alla presenza dell'intendente o di un suo delegato.

Gl'impiegati di ogni grado hanno l'obbligo di prestare servizio in qualunque località vengano destinati; in caso di rifiuto potranno essere dichiarati dimissionari.

Art. 44. L'impiegato che si assenta dal suo posto senza regolare permesso, che rimane assente oltre il congedo concessogli, o che avesse ottenuto un congedo per causa simulata, incorre nella perdita dello stipendio per tanti giorni quanti perdurò l'irregolare assenza, senza pregiudizio delle maggiori pene che fossero da applicarsi. Se la sua assenza irregolare si estende al di là di un mese dopo spirato il congedo regolarmente ottenuto, l'impiegato potrà essere ritenuto dimissionario.

I casi di malattia debbono essere senza ritardo notificati all'immediato superiore ed all'intendente con produzione del certificato medico, se la malattia dura oltre tre giorni.

Il capo d'ufficio a cui spetta l'obbligo di vegliare che nessuno dei suoi dipendenti si assenti dal proprio posto senza regolare permesso, allorquando tralasciasse di riferire all'intendente le assenze illecite, cadrà sotto le sanzioni disciplinari dell'articolo 26.

Per quelli che, dopo un'assenza, quantunque regolare, di due mesi, non si trovano al caso di riprendere le loro funzioni, l'intendente dovrà proporre la dispensa dal servizio o l'aspettativa per motivi di salute, secondo i casi.

Art. 45. Le funzioni d'ogni grado sono personali, ed incompatibili con quelle del sindaco, avvocato, procuratore, causidico, notaio o con altro impiego giudiziario, civile, militare, anche dell'amministrazione provinciale e comunale, non che coll'esercizio di qualsiasi professione o ramo d'industria o di commercio.

TITOLO V. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 46. Gli archivi delle direzioni compartimentali delle gabelle, delle tasse e demanio e delle imposte dirette, delle ispezioni del Tesoro e delle agenzie del Tesoro, saranno custoditi dall'Intendenza istituita nel luogo dell'ufficio che cessa.

Essa trasmetterà alle altre gli atti o le copie dei medesimi, di cui all'occorrenza venisse richiesta.

Art. 47. Ciascuna Intendenza, appena istituita andrà ritirando dai dipendenti uffici demaniali gl'inventari, registri, campioni ed altri atti occorrenti alla immediata amministrazione che assume ai termini dell'articolo 2. Ciò dovrà essere compiuto non più tardi del 31 dicembre 1870.

Infrattanto i dipendenti uffici negli affari non per anche assunti dalla Intendenza seguiteranno ad adempiere le incombenze finora per essi disimpegnate.

Art. 48. Entro il mese di aprile 1870, ciascun intendente rassegnerà al Ministero le note sul personale, di cui all'articolo 20.

Nell'anno 1870, invece d'un solo rapporto annuale, ne saranno rassegnati due semestrali, il primo dei quali alla fine di giugno, sull'andamento generale del servizio, da compilarsi nella forma prescritta dall'articolo 36, e da trasmettersi pel tramite indicato all'articolo 5.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

Il N. 5398 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 16 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio III di Milano, n. 230;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale III di Milano, n. 230, è convocato pel giorno 2 gennaio 1870 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 9 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il Numero 5399 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 16 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Chiavari, n. 190;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Chiavari, n. 190, è convocato pel giorno 9 gennaio 1870 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 16 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 5400 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 16 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Vignale n. 30;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Vignale n. 30 è convocato pel giorno 9 gennaio 1870 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 16 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il Numero 5401 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 16 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Caltagirone n. 133;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Caltagirone n. 133 è convocato pel giorno 9 gennaio 1870 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 16 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il numero 5402 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 16 dicembre corrente col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio di Cossato, n° 288;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Cossato, n° 288, è convocato pel giorno nove gennaio 1870 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno sedici dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il Numero 5403 della Raccolte ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 16 dicembre corrente col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Pordenone, n° 472;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Pordenone, n° 472, è convocato pel giorno nove gennaio 1870 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno sedici dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il Numero 5404 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 16 dicembre corrente col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Spoleto, n. 441:

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Spoleto, n. 441, è convocato pel giorno nove gennaio 1870 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno sedici dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il Numero 5405 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 16 dicembre corrente col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio di Tirano, n. 374;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Tirano, n. 374, è convocato pel giorno nove gennaio 1870 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 16 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto munito, del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

S. M. sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Con R. decreto 26 settembre 1869:

Bicchi dott. Cesare, in disponibilità, richiamato in servizio come titolare di storia naturale nel R. liceo di Lucca.

Con RR. decreti 27 ottobre 1869:

Fiaschi Lodovico, nominato professore di lettere italiane nella scuola normale femminile di Firenze;

Rondoni Emilia, nominata maestra assistente nella scuola suddetta.

Con RR. decreti 21 novembre 1869:

Verde Ferdinando, direttore ed insegnante di lingua italiana, storia e geografia alla 2ª e 3ª classe della R. scuola tecnica di Caltanissetta, collocato in aspettativa sopra sua domanda e per motivi di famiglia;

Ferreri Eraclio, rettore del convitto nazionale di Potenza, id. id. per motivi di salute;

Ghio ing. Luigi, reggente di matematica nella scuola tecnica Moncenisio di Torino, promosso a titolare per lo stesso insegnamento e destinato alla scuola tecnica Monviso di detta città;

Demaria cav. teol. Pietro, titolare di filosofia nel R. liceo di Alessandria, collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovata infermità;

Lo Coco sac. Mario, titolare della 5ª classe nel R. ginnasio di Cefalù, esonerato da tale ufficio;

Vicolungo Antonio, titolare della 4ª classe nel R. ginnasio di Alcamo, destinato alla 5ª classe nel R. ginnasio di Cefalù;

Jandelli Gaetano, titolare di filosofia nel R. liceo di Cremona, trasferito allo stesso ufficio nel R. liceo di Alessandria;

Gamba barone Francesco, nominato direttore della R. pinacoteca di Torino;

Zannucchi Pompei Gio. Battista, già viceispettore della R. pinacoteca di Torino, nominato ispettore id. id.;

Pontremoli cav. Raffaele, nominato viceispettore id. id.;

Arpesani Carlo, già restauratore ivi, nominato conservatore e restauratore id. id.;

Perricci Ignazio, nominato professore per l'ornato dipinto nelle scuole elementari del R. istituto di belle arti di Napoli;

Sassella cav. Angelo, professore d'architettura nell'accademia di belle arti di Carrara, collocato in aspettativa dietro sua domanda per motivi di salute;

Ferroni Roberto, aiuto al maestro di violino nel R. istituto musicale di Firenze, id. id. per motivi di famiglia;

Marmocchi Gaetano, professore di disegno nelle scuole tecniche in aspettativa, richiamato in servizio e nominato aiuto-restauratore nella R. pinacoteca di Torino;

Gastaldi prof. Tommaso, ispettore scolastico del circondario di Livorno ed incaricato d'ispezionare anche le scuole del circondario di Grosseto, dispensato da tale incarico;

Smith Raffaele, id. id. di Rossano ed incaricato d'ispezionare anche le scuole del circondario di Castrovillari, id. id.;

Costanzo Giuseppe Aurelio, nominato reggente di lettere italiane nella scuola normale di Cosenza;

Della Beffa cav. Giacinto, prof. d'aritmetica, geometria e scienze naturali nella scuola normale di Catania, dispensato da tale uffizio.

Con RR. decreti 25 novembre 1869:

Lanzelotti sac. Biase, titolare di 3ª classe di lettere latine e greche nel liceo ginnasiale di Chieti, promosso a titolare di 2ª classe;

Linguiti cav. Francesco, id. di lettere italiane id. di Salerno, id. id.;

Samanni Filippo, id. id. di Aquila, id. id.;

De Bellis prof. Pietro, preside di 2ª classe del liceo ginnasiale di Benevento, promosso a preside di 1ª classe del medesimo istituto;

Giannetti Leopoldo, reggente di lettere latine e greche nel liceo ginnasiale di Potenza, promosso a titolare di 3ª classe;

Giannettasio Martino, id. di matematica id. di Avellino, id. id.;

Sabatini dott. Giuseppe, reggente di filosofia nel liceo di Pistoia, promosso a titolare;

Diana Fedele, id. della 5ª classe nel ginnasio Vittorio Emanuele di Palermo, id. id.;

Maggioni Giuseppe, reggente della 3ª classe nel ginnasio di Como, id. id.;

Gallotta Francesco, id. della 4ª classe id. di Cremona, id. id.;

Cucchi Abramo, id. di lettere italiane nel liceo di Cremona, id. id.;

Andreasi Achille, prof. effettivo di filosofia nel liceo di Verona, id. id.;

Angeleri ab. Francesco, id. id. nel liceo di Rovigo, id. id.;

Franchini Alessandro, id. di fisica e chimica id., id. id.;

De Bortoli dott. Giovanni, id. id. nel liceo di Treviso, id. id.;

Mikeli dott. Antonio, id. id. nel liceo Marco Polo di Venezia, id. id.;

Ronzoni dott. Cirillo, id. id. nel liceo di Padova, id. id.;

Cattaneo dott. Luigi, id. di matematica id., id. id.;

Matscheg ab. Antonio, id. di storia e geografia nel liceo Marco Foscarini di Venezia, id. id.;

Zambaldi Francesco, id. di lettere latine e greche id., id. id.;

Morello ab. Giuseppe, id. della 5ª classe nel ginnasio di Rovigo, id. id;

Candotti ab. Luigi, id. id. nel ginnasio di Udine, id. id;

Baroni Sisinio, id. della 4ª classe id., id. id.

Con RR. decreti del 28 novembre 1869:

Giglioli dott. Enrico, dissettore anatomico presso la sezione di scienze naturali del R. Istituto di studii superiori di Firenze, collocato in disponibilità;

Trevisan ab. Francesco, prof. effettivo di lettere italiane nel R. liceo di Mantova, promosso a titolare;

Della Vedova Giuseppe, id. di storia e geografia nel liceo di Padova, id. id.;

Tallandini ab. Leonardo, id. della 4ª classe nel ginnasio Marco Foscarini di Venezia, id. id.;

Pinelli Luigi Pompeo, reggente di lettere latine e greche nel R. liceo di Udine, id. id.

Con R. decreto del 5 dicembre 1869:

Piombanti cav. prof. Claudio, nominato assistente alla biblioteca della R. Università di Cagliari.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Sono avvertite le Direzioni giornalistiche del Regno che il Ministero dell'interno non s'intende obbligato a pagare alcuna associazione se non l'ha espressamente ordinata.

Ciò a scanso di equivoci per quelle Direzioni di giornali che reputano esser loro dovuto il prezzo d'abbonamento pel solo fatto di aver trasmesso a quel dicastero il loro periodico.

Visto: *Il segretario generale*
GERRA.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Si legge nei giornali di Londra:

In una conferenza che ha avuto luogo al Ministero della guerra fu discussa la quistione dell'aumento dell'allocazione dei volontari. Il signor Cardwell propose di riunire questo corpo coll'armata con una organizzazione generale, ma in guisa da non modificare minimamente le attribuzioni dei lords luogotenenti. Propose pure di aumentare l'allocazione di 30 scell. per capo premesso che il volontario sia un tiratore di seconda classe. Si è deciso quindi di ritornare all'antico sistema finanziario, cioè a dire le spese pei volontari saranno sostenute dal Ministero della guerra. Gli ufficiali che otterranno il brevetto avranno l'obbligo di dar prove d'idoneità, seguendo per un mese gli esercizi d'un reggimento regolare di linea, oppure sostenendo un esame. I volontari riceveranno l'equipaggio di campo e le munizioni dai magazzini dello Stato.

— Mercoledì scorso si è tenuta la conferenza annuale a Manchester delle donne che desiderano di esercitare i diritti elettorali. Erano presenti varii membri del Parlamento. Una lettrice espose una relazione, dalla quale risulterebbe che fra breve non solo voterebbero per le nomine dei deputati, ma anche potrebbero sedere esse stesse in Parlamento. Due deputati presenti promisero di presentare alle Camere una legge in proposito. La signora Butler di Liverpool dichiarò che odiava la guerra, che non voleva che i mariti, i figli e i fratelli del bel sesso fossero mandati a combattere all'estero. Se le donne andassero a fare le leggi alla Camera tale barbarie sarebbe abolita. Quindi fu fatta la solita questua per continuare questo movimento d'agitazione femminile.

FRANCIA

Si legge nella *France* del 25 dicembre:

La quistione ministeriale è sempre allo stesso punto. Si crede che la dimissione collettiva dei membri del Gabinetto comparirà nelle colonne del *Journal Officiel* simultaneamente col decreto relativo alla chiusura della sessione straordinaria. Ma non si sa ancora se questa dimissione sarà accompagnata dalla nomina immediata dei nuovi ministri, o se uno dei membri del Corpo legislativo riceverà il mandato di riunire gli elementi d'un Gabinetto parlamentare. Ciò che è permesso di dire si è che nessuna delle liste che si è cominciato a mettere in giro, ha un carattere autentico.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Si legge nella *N. F. Presse* del 25 dicembre:

Non abbiamo nulla di nuovo relativamente alla crisi ministeriale, ed è assai probabile che una soluzione definitiva si farà attendere ancora qualche settimana. Però l'8 gennaio incominceranno nella Commissione della Camera dei deputati le discussioni sull'indirizzo, ed allora la situazione diverrà più chiara. Il principe Carlo Auersperg, interrogato dai suoi amici se al caso assumerebbe la presidenza del ministero, rispose evasivamente.

— Si scrive allo stesso giornale da Cattaro, 24 dicembre:

Ieri si è presentata al generale comandante conte Auersperg una numerosa deputazione della Zupa. Essa gli presentò una petizione per l'imperatore, in cui dichiara di accettare volonterosa la legge sulla landwehr ed ogni altro ordine che sarà per emanare il governo. La deputazione declinò i nomi dei capi senza reclamare per essi la grazia sovrana. La Zupa è ora ripopolata, non vi mancano che 12 abitanti. Lo stesso dicasi della Maina da cui non sono assenti che due sole famiglie.

— Si legge nel *Fremdemblatt*:

È stata sospesa la partenza di truppe per la Dalmazia. Non vi si manderanno più che distaccamenti per rimpiazzare gli infermi e mantenere l'effettivo dell'esercito nello stato attuale. Questo effettivo basta ad ogni eventualità, anche per il caso che i tentativi di pacificazione dovessero fallire.

GRECIA

Si scrive da Atene, 18 dicembre, all'*Osservat. triestino*:

Il presidente del ministero signor Zaimis, il quale si preparava ad intraprendere un piccolo viaggio di ricreazione, ha nuovamente cangiato l'idea e non si allontana dalla capitale. Ciò fa supporre a parecchi un probabile cangiamento nel Consiglio dei ministri. Le voci non mancano; ogni giorno se ne sente una nuova, ma sono tutte senza fondamento. L'opposizione ha ben capito che per ora non c'è da sperare, ed è per ciò che anche il signor Comunduros si trova da più giorni a Poro, ove con altri amici si diverte cacciando. Anche il signor Lombardos è partito per la sua isola natale.

Le nuove elezioni municipali furono, mediante decreto reale, ordinate per il 5 (17) del prossimo febbraio. Già d'adesso i partiti si preparano; la lotta questa volta sarà accanita, poichè dal risultato delle elezioni municipali dipende in gran parte l'esito delle elezioni dei deputati. Qui in Atene i candidati per il posto di podestà saranno molti; però le probabilità sono, come si può giudicare oggi, per la rielezione del vecchio podestà signor Scuffos; uomo capace ed esperto e attivissimo, malgrado i suoi 65 anni. Bisogna desiderare che il Consiglio municipale sia migliore di quello che funge ora, poichè con tutta la buona volontà anche il podestà non può far il bene se non è secondato dai suoi consiglieri.

Secondo una statistica mensile del ministero delle finanze, gl'introiti delle dogane di tutto il regno dal 1° gennaio a tutto novembre dell'anno corrente ammontano a dramme 11 milioni, una differenza in più di circa 2 milioni in confronto agli anni precedenti. Nel *budget* del 1869 gl'introiti delle dogane per tutto l'anno sono notati con 10 milioni di dramme. Questo risultato si deve all'onestà del presente ministro delle finanze e dei suoi organi.

Il colonnello Bozzaris, cugino dell'ex-ministro, soldato in tutta l'estensione del termine, fu nominato comandante militare delle provincie occidentali del regno, in surrogazione del dimesso colonnello Coroneos, il quale coll'ultimo postale austriaco è partito per l'Egitto. Il colonnello Coroneos ha bisogno di un po' di riposo dopo gli strapazzi sofferti tanto nella spedizione di Candia, quanto nel posto di comandante militare.

Ier l'altro la Corte d'assise d'Atene ha condannato alla pena di morte due famosi briganti, che già da due anni si trovavano nelle carceri. La sentenza sarà eseguita a Stilide.

RUSSIA

Si scrive da Pietroburgo alla *Patrie*:

Il governo russo prosegue molto attivamente la riorganizzazione del suo esercito. Esso completò la distribuzione all'infanteria del fucile ad ago, il cui modello è stato stabilito dalla Commissione cui presiedeva nel 1867 il general Milutine. Esso fece erigere a Pietroburgo delle officine per la fabbricazione di 300,000 armi dello stesso modello. Le macchine destinate a questa fabbricazione furono ordinate in America.

Un ordine del ministro della guerra prescrive ai comandanti delle scuole militari di fare insegnare agli allievi l'uso del nuovo fucile.

NOTIZIE VARIE

— Leggiamo nella *Lombardia*:

La nostra Società agraria ha preso in affitto dodici pertiche di terreno a Musocco per istabilirvi esperienze delle teorie sui concimi del signor Ville.

Gli esperimenti vennero affidati ai signori ingegneri E. Bonzanini, dott. chim. Cardone e dott. Cavezzali.

Fu scelta quella località all'oggetto di praticare la sperimentazione sopra terreni soggetti a coltivazioni ordinarie, e in condizioni comuni.

— Il presidente della Camera di commercio di Torino diresse la seguente circolare alle Camere di commercio del regno:

Torino, 15 dicembre 1869.

Ill.mo signor presidente della Camera di commercio ed arti.

Questa direzione ha deliberato di promuovere una esposizione italiana di prodotti ricavati dalle materie tessili e tintorie da aprirsi in Torino nel maggio prossimo, destinando a quest'uopo una somma di qualche riguardo.

Non isfugge certamente alla perspicacia ed alla speciale capacità ed intelligenza degli onorevoli membri di codesta illustre Camera di commercio l'importanza e l'utilità di quella esposizione, la quale debbe chiamare l'attenzione degli Italiani sovra una parte essenzialissima delle loro industrie.

Il sottoscritto pertanto nel rassegnare alla S. V. Ill. il relativo programma, non crede necessario di aggiungere altre parole confidando pienamente nel senno e nello zelo della S. V. Ill. e dei suoi onorevoli colleghi per quei provvedimenti che crederanno di dover sollecitamente emanare per il miglior esito della esposizione suddetta, fra i quali vi ha principalmente quello di interessare alla medesima i commercianti ed industriali del distretto di codesta Camera, acciò dispongano per l'invio dei loro prodotti.

Per ogni comunicazione occorrente il sottoscritto si mette a disposizione della S. V. Ill., assicurandola che le farà tenere regolarmente copia di tutti gli altri ordinamenti concernenti alla detta esposizione, e che se codesta illustre Camera crederà di delegare un suo rappresentante presso questa Direzione per gli opportuni concerti, la Direzione considererà questo come un favore speciale.

Della S. V. Ill.

Devotissimo
Il presidente, G. A. Garelli.

— Abbiamo in Venezia (scrive quella *Gazzetta*) il signor Teodoro de Thoerner, consigliere di Stato russo, di ritorno dall'Egitto, dove rappresentò il suo Governo alla festa dell'inaugurazione dell'istmo di Suez. Egli reca un informativo rapporto statistico commerciale e finanziario sulla grande importanza di quella nuova via aperta al commercio mondiale.

— La *Provincia di Pisa* del 24 scrive:

Nella sera di lunedì 20 dicembre e precisamente alle ore 11 e un quarto pom. rovinarono con gran fragore tre archi e la seconda pila del Ponte a Mare dalla parte destra. Ignorasi l'anno preciso della fondazione di questo ponte e il nome dell'architetto. Solo si conosce che fu nuovamente edificato nel 1331 essendo signore di Pisa il conte Bonifazio Della Gherardesca e podestà M. Arrigo Dandolo di Venezia; che parte di esso era a levatoio, ma che nel secolo XV fu chiuso dal Brunellesco il quale ne fortificò anche le pile.

— Lo stesso giornale annunzia che ammontano a lire 85,000 le offerte fin qui pervenute a favore dei poveri danneggiati dall'inondazione.

— Si legge nella *Gazzetta di Genova*:

Martedì 21 corrente, nella Società di letture e conversazioni scientifiche il dottor Augusto Luoro leggeva un esatto sunto bibliografico della memoria intitolata *Sopra alcuni punti controversi di medicina teorico-pratica, e specialmente sul retto uso del salasso*, studio di Carlo Bianchetti, dottore in medicina e chirurgia; e nel mentre ne faceva i meritati elogi aggiungeva alcune sue giudiziose ed utilissime osservazioni sopra tal genere di scritti.

Indi il socio ingegnere Piattini presentava un suo progetto di edifizio per l'esposizione universale del 1872 da farsi in Torino all'epoca delle feste per l'apertura della galleria del Moncenisio. Tale edifizio è costituito da diversi gruppi di padiglioni provvisorii in ferro, disposti a forma di croce greca, convergenti ad un edifizio centrale costrutto con materiali del paese, e destinato a perpetuare la memoria dell'esposizione, dovendosi conservare ad uso di esposizioni locali, di grandi riunioni e spettacoli. Gli edifici esterni invece essendo facili ad essere trasportati in altre località, l'autore vorrebbe destinarli a servire ad uso di mercati coperti.

Egli crede così di risolvere il problema, di rendere utile per sempre una ingente spesa, fatta per una sola e passeggiera occasione adoperando gran parte del materiale usato a compiere il bisogno tanto generalmente sentito dei mercati coperti nelle grandi città, delle quali egli vorrebbe che i municipii preventivamente prendessero parte alla spesa di costruzione dei padiglioni mobili che dovrebbero poi essere di loro proprietà per servire all'uso indicato.

Tale esposizione appoggiata a tutti i disegni e tecnici dettagli dava luogo ad una interessante discussione, promossa in prima dal prof. Issel Arturo sul costo totale dell'edifizio, indi dal cav. Carpi, sul modo di ottenere il riscaldamento ed aerazione; ed infine dal signor tenente di vascello Guglielmetti, sui locali che dovranno contenere le macchine in moto. Alle diverse quistioni il signor Piattini rispondeva colla precisione e chiarezza dell'uomo tecnico, lasciando grata impressione in tutto l'uditorio.

L'adunanza si sciolse alle ore dieci.

— Sabato, 18 corrente, rappresentavasi la *Belle Hélène* nel teatro tedesco di Amsterdam.

Alla scena del giuoco dell'oca, l'artista incaricato della parte di Menelao ondeggia sullo sgabello e casca. Il pubblico che era avvezzo alle caricature dell'attore credette che n'avesse fatto una delle sue; ma l'emozione invase bentosto la sala quando si seppe che il disgraziato Menelao era spirato a cagione di una rottura d'anevrismo.

— Scrivono da Atene, 18, all'*Osservatore Triestino* che a Calamata morì l'altra settimana un prete in età di 112 anni. Un giorno prima di morire avera ancora celebrato messa.

— Un telegramma da Brest, 22 corrente, al *Petit Moniteur* annunzia una spaventevole disgrazia. La corvetta a vapore la *Gorgone*, della marina imperiale, andò perduta corpi e beni per una furiosa burrasca. La *Gorgone* fu inghiottita coi 120 uomini che la montavano, col suo comandante luogotenente di vascello Maye e tutto lo stato maggiore.

Elezioni politiche.

Esito delle votazioni di ballottaggio del 26 dicembre:

Collegio di Guastalla. — Comm. Zini, voti 253; Raffaele Sonzogno, 206. Eletto Zini.

Collegio di Recanati. — Bonacci, voti 167; Montecchi, 118. Eletto Bonacci.

Collegio di Verolanova. — Conte Padovani, voti 171; Raffaele Sonzogno, 160. Eletto Padovani.

Collegio di Pizzighettone. — Raffaele Sonzogno, voti 296; Manfredo Camperio, 155. Eletto Sonzogno.

DIARIO

L'imperatore Francesco Giuseppe ricevette il 24 dicembre il generale prussiano di Schweinitz che gli presentò le lettere che lo accreditano in qualità d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Prussia e della Confederazione del Nord presso il governo austriaco.

La regina di Wurtemberg è arrivata il 22 corrente a Stoccarda di ritorno dal suo viaggio in Italia.

Alla Camera dei deputati di Bucarest il ministero rispose ad una interpellanza che gli venne diretta circa gli attacchi incostituzionali di una certa frazione della stampa e sulle misure che si intendevano adottare per porre un freno a tali sconvenienti intemperanze. Il ministro nella sua risposta dichiarò di dividere il risentimento degli interpellanti contro le calunnie dei giornali demagogici, ma in pari tempo annunziò che il governo non adotterà alcuno spediente repressivo e lascierà che l'opinione pubblica faccia essa quella giustizia di cui son degni cosiffatti eccessi.

Agli Stati Uniti il dipartimento del tesoro ha pubblicato il prospetto delle entrate per l'esercizio 1868-1869 scaduto il 30 giugno scorso. Malgrado l'abolizione di parecchie imposte le entrate produssero una maggior somma di 30 milioni di dollari. Questo aumento dipende principalmente dalla produzione del whisky. La tassa sul tabacco ha prodotta una maggior entrata di 4 milioni di dollari.

Il segretario del tesoro ha pubblicata la situazione del debito pubblico alla data del 30 dello scorso novembre. Questa situazione presenta una ulteriore riduzione di 7 1/2 milioni di dollari sulla cifra del mese precedente. Tantochè dal 1° dello scorso marzo il debito del governo è scemato di 80 milioni di dollari incirca.

Un telegramma da Washington riassume lo stato delle trattative concernenti l'*Alabama* conforme alla corrispondenza diplomatica che venne comunicata al Senato. Il signor Fisch, ministro degli esteri degli Stati Uniti, con un dispaccio in data 25 settembre ha chiesto al governo inglese che le trattative si riprendessero. Il 6 novembre lord Clarendon rispose che nel trattato che venne respinto dal Senato americano l'Inghilterra aveva già fatte molte concessioni e che essa non poteva esporsi ad una nuova ripulsa finchè il signor Fisch non abbia fatte conoscere chiaramente le basi sulle quali si intendono riaprire i negoziati. E questo se non altro è ciò che risulta dalla citata corrispondenza diplomatica.

Al Senato degli Stati Uniti venne proposto un *bill* di grande importanza. A termini del medesimo verrebbe deciso: che la Costituzione non accorda al potere giudiziario un potere politico qualsiasi e non concede ai tribunali alcuna autorità di discutere le deliberazioni governative in affari politici. Di modo che le Corti degli Stati Uniti nell'amministrare la giustizia dovranno rispettare queste deliberazioni.

L'esercito persiano ha riportata una vittoria decisiva sulla tribù turcomanna dei Tekes. Queste popolazioni semi-selvaggie vivono principalmente nei paesi dell'Asia centrale che sono vicini alle provincie del Khorassan persiano. Esse si abbandonano sovente ad atti di violenza e di brigantaggio sulle frontiere nord-ovest del regno di Persia e vi commettono grandi disordini infestando le strade e rendendo malagevole la circolazione delle carovane e dei viaggiatori.

Or sono alcune settimane, il principe Ferrad Mirza, nominato dallo Schah governatore del Kurdistan, volle recarsi nel distretto di Ouramon che serve di frontiera fra la Persia e la Turchia. Egli venne respinto ed assalito nel suo stesso campo di dove dovette fuggire sino alla città di Senneh che è sede del governo.

A questa notizia, il re incaricò il generale Kamber Ali Khan di recarsi in soccorso del principe governatore del Kurdistan alla testa di tre reggimenti. Le truppe persiane furono obbligate a sforzi energici contro un nemico protetto dalle montagne e da foreste per così dire inaccessibili. Ma dopo alcune settimane di combattimenti sanguinosi, il capoluogo del distretto d'Ouramon venne incendiato e gli abitanti si sottomisero. D'allora in poi l'autorità dello Schah viene normalmente riconosciuta in quella parte del Kurdistan.

S. M. il Re accogliendo l'invito fattogli dalla Rappresentanza municipale, interveniva la sera del 25 corrente allo spettacolo del R. Teatro, in Torino, straordinariamente illuminato per cura del Municipio.

Accompagnavano S. M. nel R. palco, le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta, e il Principe di Savoia-Carignano, le LL. EE. i cav. dell'Ordine della SS. Annunziata, presenti a Torino, S. E. il Ministro delle finanze, il generale comandante la divisione, il signor prefetto, il sindaco di Torino colla Giunta municipale, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e i personaggi della Casa civile e militare del Re.

Allorquando S. M. apparve nel R. palco fu salutata dagli spettatori sorti in piedi con lunghi entusiastici evviva ed applausi ripetuti per ben quattro volte, ai quali S. M. rispose sorgendo a ringraziare il pubblico che con tanta espansione e cordialità dimostravale la gioia di riwederla.

Il teatro era gremito di spettatori e le file dei palchi formavano abbagliante e splendida corona di gentili ed eleganti ssime signore della più eletta società torinese e d'altre città.

S. M. si trattenne in teatro fin dopo le undici, risalutata al suo partire con nuove vivissime salve d'applausi e calorose acclamazioni.

Il Re vivamente soddisfatto della festosa e cordiale accoglienza, in segno del suo aggradimento si degnò conferire, mentre si trovava in teatro, il grado e le insegne di commendatore dell'ordine della Corona d'Italia al signor sindaco di Torino conte Cesare Valperga di Masino.

La stessa sera del 25 corrente S. A. R. la Principessa Margherita intervenne la prima volta dopo il puerperio, al Teatro San Carlo. Il pubblico la salutò con entusiastici prolungati applausi.

Inviarono indirizzi di felicitazione per la ricuperata salute di S. M. il Re e per la nascita del Principe di Napoli:

I Municipi di Cotignola, Monselice, Bagnara di Romagna, Alcara, Gualtieri Sicaminò, Murlo, Casole d'Elsa, Rapolano, Castelnuovo Berardenga, Buti, Fortei, Nuraminis, Pimentel, Pirri, San Pantaleo, Tuili, Uta, Villasalto, Arbus, Calaseta, Carloforte, Domus de Maria, Domus Novas, Flumini Maggiore, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Musei, Narcao, Palmas Suergiu, Portoscuso, Sant'Antioco, Serbariu, Teulada, Siliqua, Tratalias, Vellaudro, Villermosa, Villamassariga, Vellarios, Atzara, Desulo, Genone, Gerasol, Ilbono, Isili, Latzorai, Meanasardo, Sorgono, Tetitiana, Tortolì, Villanovatulo.

La Camera di commercio di Ravenna.

I consorzi del Canal Vela e del Dosso Vecchio.

L'amministrazione della Cassa di Risparmio, il ricevitore del bollo e registro, il delegato straordinario delle Opere Pie in Lugo.

Il sindaco e la direzione dell'asilo infantile in Cassano d'Adda.

L'agente del Tesoro, direzione delle poste e delle imposte di Cagliari.

La Società degli operai, il Consiglio sanitario, la Guardia Nazionale d'Iglesias.

Gli Italiani residenti a Spalato.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Torino, 26 (ritard).

Ieri sera il Re intervenne al Teatro Regio illuminato a giorno, accompagnato dal Duca e dalla Duchessa d'Aosta, dal Principe di Carignano e dai ministri. Sua Maestà fu accolta dalle acclamazioni entusiastiche più volte ripetute dal numerosissimo pubblico.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 26 dicembre 1869, ore 1 pom.

Continuò il cattivo tempo accompagnato da neve a Moncalieri e a Roma. Il barometro è quasi stazionario; venti variabili e mare agitato.

Mancano i dispacci dell'estero.

Seguiterà il cattivo tempo con venti di sud-ovest.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 25 dicembre 1869.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 743,0	mm 740,5	mm 740,5
Termometro centigrado	5,0	6,5	5,0
Umidità relativa	85,0	80,0	86,0
Stato del cielo	pioggia	nuvolo	pioggia
Vento direzione / forza	E debole	E debole	E debole

Temperatura massima . . . . + 7,0
Temperatura minima . . . . + 3,0
Minima nella notte del 26 dic. . . . . + 4,0
Pioggia nelle 24 ore . . . . mm. 7,0

Nel giorno 26 dicembre 1869.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 742,0	mm 740 0	mm 742 0
Termometro centigrado	4,0	5,0	1,5
Umidità relativa	85,0	85 0	75,0
Stato del cielo	pioggia	pioggia	sereno
Vento direzione / forza	E debole	O debole	NE debole

Temperatura massima . . . . + 9,0
Temperatura minima . . . . + 1,5
Minima nella notte del 27 dic. 0,0
Pioggia nelle 24 ore . . . . mm. 7,8

Fea Enrico, *gerente provvisorio.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 27 dicembre 1869*)

VALORI		Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corr. L	Fine corr. D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 luglio 1869		»	»	58 75	58 70	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . »	1 ottob. 1869		35 »	34 80	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	id.		»	»	79 90	79 75	80 40	80 30	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »			»	»	»	»	»	»	75 1/4
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . »	id.	500	»	»	670	668	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta »	1 luglio 1869	500	»	»	»	»	»	»	462
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . »		840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »		480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	1850	»	»	»
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 luglio 1869	1000	»	»	»	»	»	»	2060
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1869	420	205	204	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	1 aprile 1869	500	»	»	»	»	»	»	171
Dette . . . . »		420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 luglio 1869	500	»	»	333	332 1/2	336	335 1/2	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . »	1 ottob. 1869	500	»	»	»	»	»	»	172
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 1 »	id.	505	»	»	»	»	»	»	455
Dette in serie di una e due »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc . . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . »			»	»	»	»	»	»	59
3 0/0 idem . . . . »	1 ottob. 1869		»	»	»	»	»	»	35 1/2
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »	id.		»	»	»	»	»	»	81
Nuovo impr. della città di Firenze	id.	250	»	»	»	»	»	»	198
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 98	25 95
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 85	103 70
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 70	20 68
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 p. 0/0: 58 70 cont. — Nelle Azioni tabacco 667, 668, 669, 670 f. c. - 671, 672 fine genn. — Azioni SS. FF. Merid. 332 1/2 - 333 f. c - 336 fine genn.

Il sindaco: A. Mortera.

COMPAGNIA GENERALE

DEI

Canali d'irrigazione Italiani

(CANALE *CAVOUR*)

AVVISO.

Il Consiglio d'Amministrazione della Compagnia Generale dei Canali Italiani d'irrigazione (canale Cavour) avverte il pubblico che il pagamento del semestre interessi, scadente al 1° gennaio p. v., avrà luogo a partire dal detto giorno:

A *Torino*, presso il Banco di Sconto e Sete . . . . . . L. 13 08
A *Milano*, presso la Banca Andrea Ponti . . . . . . » 13 08
A *Parigi*, presso il Credito Industriale e Commerciale, 66, Chaussée d'Antin. . . . . Fr. 13 08
A *Londra*, presso l'ufficio della Compagnia, 7, Crosby Square, in L. 0 10 6

Dall'importo di L. 15 sono dedotte L. 1 92 per la tassa sulla ricchezza mobile, quale fu fissata per l'anno 1869 colla legge 26 luglio 1868.

Per riscuotere l'ammontare dei vaglia i portatori dovranno presentare per le piazze estere le corrispondenti Obbligazioni.

Il Consiglio suddetto previene inoltre il pubblico che nei giorni 21 e 22 corrente avranno luogo in Torino le estrazioni d'ammortamento per gli anni arretrati 1866 1867 e 1868, non che per il corrente anno 1869, il rimborso dei titoli estratti verrà fatto dalle suddette casse contemporaneamente al pagamento degli interessi secondo le norme che verranno notificate coll'avviso portante i risultati delle estrazioni medesime.

Torino, 15 dicembre 1869.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ARA CASIMIRO.

3603

COMPAGNIA LOMBARDO-VENETA

per la carbonizzazione del fossili terziarii

e produzione del gas corrente e portatile

IN MILANO

Alle ore 7 pomeridiane del giorno 29 corrente mese e successivi, nell'ufficio della Compagnia stessa, in via Zecca Vecchia, n. 12, avrà luogo l'assemblea generale ordinaria degli azionisti, essendosi in giugno riunita soltanto una straordinaria.

NB. Si rammenta il disposto degli art. 47, 48 e 49 dello statuto.

Il Consiglio d'Ispezione
GIUS. BICCI BIANCHI — GIUS. CELLA — Ing. GIUS. ZANCARINI
FELICE FIGHETTI.

3665 *Il Direttore provv.* SANTINO BRUZOLI.

LA SOCIETA ANONIMA 3670

DELLA

FERROVIA VIGEVANO-MILANO PER ABBIATEGRASSO

Avvisa

Che i numeri dei certificati provvisori di azioni di detta Società sottoindicati, rimangono annullati, per essere stati i titoli corrispondenti venduti per duplicato alla Borsa di Milano il giorno 23 corrente, osservate le formalità prescritte dall'art. 12° degli statuti sociali.

N. 8823 8855 9056 9057 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9068
9069 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 9080
9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 9090 9091 9092
9093 9094 9095 9096 9097 9098 9099 9100 9101 9102 9103 9104
9105 9106 9192 9193 9194 9195 9196 9197 9198 9199 9200 9201
9228 9229 9230 9381 9382 9420 9421 9422 9423 9424 9425 9426
9482

Il Direttore degli uffici: E. STRIGELLI.

STRADA FERRATA DI STRADELLA E DI PIACENZA

Si prevengono i signori azionisti che a cominciare dal 10 gennaio prossimo venturo in avanti, dalle ore 2 alle 4 pomeridiane, saranno pagati in Torino dalla cassa della Società, via D'Angennes, n. 22, ed in Piacenza presso la ditta bancaria signor *Luigi Ponti*, gli interessi del 2° semestre del 1869, in L. 12 50 per ciascuna azione.

Torino, 24 dicembre 1869.

Il Segretario dell'Amministrazione
C. MASI.

3671

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del dì 22 decembre 1869, registrata con marca debitamente annullata, ha dichiarato il fallimento di Ranieri Miniati, negoziante pizzicagnolo in via Romana, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura il giudice signor Domenico Cardone e nominando a giudice provvisorio il signor Zorello Baldacci di Firenze; ha destinato la mattina del dì 14 gennaio 1870, a ore 11, per la riunione dei creditori avanti il giudice delegato onde proporre il sindaco o sindaci definitivi.

Firenze, dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Li 23 dicembre 1869.

3653 U. LIVERANI, vicecanc.

Avviso.

Fallimento di Pietro Bini di Pescia.

Si prevengono i creditori del detto fallimento che al seguito della sentenza del tribunale civile e correzionale di Lucca, facente funzioni di tribunale di commercio, in data 11 stante, registrata in cancelleria con marca da L. 1 10, colla quale fu nominato il signor Luigi Fiorani, negoziante domiciliato in Firenze, in sindaco definitivo del fallimento stesso, sono tenuti a forma dell'art. 601 del Codice di commercio a comparire entro il termine prescritto dal mentovato articolo davanti al sindaco predetto ed in questa cancelleria per depositare i loro titoli di credito oltre una nota indicante la somma cui ascende il credito medesimo.

Si avvertono inoltre che il giudice delegato signor Giorgio Giorgi ha destinato il giorno sette febbraio 1870 a ore dieci antimeridiane per la verifica dei crediti nella residenza di detto tribunale.

Lucca, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale facente veci di tribunale di commercio.

Li 23 dicembre 1869.

3655 DEL ROSSO, vicecanc.

Editto.

Si rende pubblicamente noto che con conchiuso 9 dicembre 1869, numero 6992, il locale R. tribunale provinciale dichiarò interdetto per demenza il signor Alessandro dott. Monegatti fu Antonio di qui, e che gli venne deputato in curatore il di lui cognato signor Alessandro nob. conte Barbaro, pure di qui.

Il presente s'affigga in quest'albo pretorio nei soliti luoghi di questa R. città, e lo s'inserisca per tre volte consecutive nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella di Treviso.

Dalla R. pretura urbana

Treviso, li 18 dicembre 1869.

Il R giudice dirigente
3650 Dott. COLBERTALDO

Avviso.

Giuseppe del fu Michelangiolo Dami del popolo di Burgianico, suburbio di Pistoia, deduce a pubblica notizia che Domenico Degli Innocenti, *alias* Galassini, lavoratore licenziato del di lui podere detto delle Seconde Volpaje, nel popolo di San Giorgio all'Ombrone, in comune di Porta al Borgo Pistoiese, non ha mai avuto nè ha facoltà di comprare o vendere bestiami di sorta per servizio ed uso del podere medesimo, nè per conto di esso Dami, il quale perciò non riconoscerà sì fatte contrattazioni.

Li 24 decembre 1869.

3668 GIUSEPPE DAMI.

Avviso.

Il dì dieci dicembre mille ottocento sessantanove, la signora Giuseppa di Carcassi vedova di Eugenio del fu Giovanni Puliti, di anni 36, domiciliata in Firenze, tanto nel proprio interesse, quanto nell'interesse e come legittima rappresentante delle minorenni Emilia Emma, ed Ida figlie di lei e del predetto Eugenio Puliti, dichiarò nella cancelleria della pretura del quartiere S Maria Novella di Firenze di accettare col benefizio dell'inventario la eredità di esso Eugenio Puliti, morto intestato in questa città in via Guelfa, n. 52, il dì 17 novembre 1869. E ciò a forma dell'articolo 955 del Codice civile.

Dalla cancelleria predetta.

Li 24 dicembre 1869.

3672 B. CUCCHI, canc.

Avviso.

Il dì 14 dicembre 1869, i signori Baldassarre Federigo, Vincenzio, e Luigi, fratelli e figli del fu Niccolò Biondi, tutti maggiorenni e domiciliati in Firenze, elettivamente nello studio dell'avv. Filippo Cappelli in via Santo Agostino, num. 7, dichiararono in questa cancelleria della pretura del quartiere S. Maria Novella di Firenze di accettare col benefizio dell'inventario l'eredità del detto fu Niccolò del fu Domenico Biondi, morto intestato in Firenze il dì 1° dicembre 1869, nel manicomio di Bonifazio.

Dalla cancelleria predetta.

Li 24 dicembre 1869.

3673 E. CUCCHI, canc.

Avviso. 3629

Il signor Antonio Fantini, possidente domiciliato in Arezzo (provincia Toscana), rende noto che mediante mandato generale del 30 settembre 1869, recognito dal notaro Funajoli di Arezzo, e registrato con marca da lire una, ha ceduto l'amministrazione del suo patrimonio alla propria consorte Maddalena Cini, in vista di che egli intende essere affatto estraneo a tutto ciò che può interessare l'andamento dei suoi affari.

Firenze, li 22 dicembre 1869.

COMPAGNIA GENERALE 3667

DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI

(Canale Cavour)

Estrazione 21 dicembre 1869 per l'ammortamento delle quote spettanti agli esercizi 1866-67-68

Decine estratte per ordine numerico.

Numeri estratti		Numeri estratti		Numeri corrispondenti delle Obbligazioni settennali	
dal N°	al N°	dal N°	al N°		
601	6'0	60261	60270	53	54
631	640	61031	61040	207	208
1601	1610	62111	62120	423	424
1611	1620	62361	62370	473	474
1961	1970	64821	64830	965	966
2321	2330	65061	65070	1013	1014
2701	2710	68531	68540	1707	1708
3251	3260	68611	68620	1723	1724
3881	3890	69261	69270	1853	1854
5891	5900	69971	69980	1995	1996
7001	7010	70571	70580	2115	2116
7631	7640	71271	71280	2255	2256
7951	7960	71621	71630	2325	2326
9011	9050	73761	73770	2753	2754
10361	10370	74111	74120	2823	2824
10751	10760	74851	74860	2971	2972
11391	11400	75601	75610	3121	3122
12111	12120	80321	80330	4065	4066
12511	12520	81101	81110	4221	4222
12821	12830	82171	82180	4435	4436
13091	13100	82551	82560	4511	4512
14701	14710	83531	83540	4707	4708
15841	15850	85661	85670	5133	5134
17431	17440	86041	86050	5209	5210
18261	18270	86071	86080	5215	5216
19181	19190	87961	87970	5593	5594
19241	19250	88981	88990	5797	5798
19751	19760	89531	89540	5907	5908
21301	21310	89541	89550	5909	5910
21641	21650	90421	90430	6085	6086
23251	23260	91971	91980	6395	6396
23921	23930	92411	92420	6483	6484
23971	23980	95771	95780	7155	7156
24371	24380	97711	97720	7543	7544
27081	27090	98831	98840	7767	7768
28651	28660	99091	99100	7819	7820
29171	29180	99951	99960	7991	7992
29291	29300	100441	100450	8089	8090
30021	30030	101001	101010	8201	8202
30621	30630	101901	101910	8381	8382
33081	33090	102061	102070	8413	8414
33881	33890	102831	102840	8567	8568
34661	34670	103191	103200	8639	8640
34941	34950	105211	105220	9043	9044
35011	35020	105741	105750	9149	9150
36851	36860	106101	106110	9221	9222
37921	37930	109381	109390	9877	9878
39351	39360	109471	109480	9895	9896
39731	39740	109831	109840	9967	9968
40121	40130	110401	110410		
40941	40950	111641	111650		
41841	41850	113271	113280		
42941	42950	114991	115000		
43291	43300	115101	115110		
45281	45290	115291	115300		
45591	45600	116021	116030		
45821	45830	116521	116530		
46611	46620	117701	117710		
46621	46630	118441	118450		
47581	47590	119401	119410		
49391	49400	120031	120040		
49431	49440	120291	120300		
50001	50010	120821	120830		
50671	50680	121881	121890		
51231	51240	122281	122290		
51451	51460	123321	123330		
51741	51750	123661	123670		
52321	52330	123701	123710		
52511	52520	124401	124410		
54041	54050	124941	124950		
54661	54670	125791	125800		
54681	54690	125971	125980		
55101	55110	127011	127020		
55351	55360	128151	128160		
55741	55750	128451	128460		
56921	56930	128561	128570		
57691	57700	129181	129190		
57891	57900	129391	129400		
58291	58300	129591	129600		
59401	59410	130531	130540		
		132021	132030		
		132641	132650		

Estrazione 22 dicembre 1869 per l'ammortamento della quota spettante all'esercizio 1869.

Decine estratte per ordine numerico.

Numeri estratti		Numeri estratti		Numeri corrispondenti delle Obbligazioni settennali	
dal N°	al N°	dal N°	al N°		
291	300	60001	60010	1	2
3021	3030	61361	61370	273	274
5211	5220	63881	63890	777	778
5741	5750	64641	64650	929	930
8931	8940	66381	66390	1277	1278
9871	9880	71851	71860	2371	2372
10781	10790	72901	72910	2581	2582
18291	18300	77971	77980	3595	3596
19591	19600	83821	83830	4765	4766
23341	23350	84821	84830	4965	4966
25131	25140	90081	90090	6017	6018
30501	30510	90791	90800	6159	6160
30541	30550	90981	90990	6197	6198
31701	31710	93701	93710	6741	6742
36291	36300	95841	95850	7169	7170
39621	39630	96731	96740	7347	7348
43441	43450	96831	96840	7367	7368
46491	46500	100071	100080	8015	8016
46861	46870	102661	102670	8533	8534
52711	52720	103091	103100	8619	8620
56861	56870	105731	105740	9147	9148
57261	57270	109441	109450	9889	9890
57771	57780	111061	111070		
58971	58980	112031	112040		
		114451	114460		
		115751	115760		
		117621	117630		
		121001	121010		
		122081	122090		
		122511	122520		
		124961	124970		
		129381	129390		
		129791	129800		
		131561	131570		
		132131	132140		
		134611	134620		

I titoli anzidetti saranno rimborsati a lire seicento caduno a partire dal 1° gennaio 1870 contemporaneamente al pagamento degli interessi del 2° semestre 1869 dalle seguenti casse:

Torino, Banco di Sconto e Sete.
Milano, Banca Antonio e Andrea Ponti.
Parigi, Società Generale di Credito industr. e comm.
Londra, Ufficio Canale Cavour, 7, Crosby square.

All'atto del rimborso dovranno essere restituiti i titoli delle obbligazioni coi rispettivi vaglia.

Torino, 23 dicembre 1869.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Presidente
ARA CASIMIRO.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento sessantanove, il giorno diciassette dicembre, ad istanza dei signori Raffaele Moreno, azionista e direttore della disciolta Banca Fruttuaria, e Gabriele Carunchio, anche azionista e tesoriere della stessa, domiciliati amendue per le presenti procedure in casa del loro avvocato e procuratore signor Errico Mambrini alla strada Concordia, numero 79, io Beniamino Paradiso, usciere presso il tribunale di commercio di Napoli, domiciliato vico Latilla, num 18, ho dichiarato mercè il presente atto ai signori: 1. contessa Gaetani Doriseo, domiciliata vico Sergente Maggiore, num. 29 - 2. Luigi Emery, domiciliato strada Toledo, num. 256 - 3. e Carmela Amatruda, domiciliata vico a S. Domenico Soriano, num. 44 E per via di bando che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* in Firenze e nel giornale degli annunzi giudiziari di Napoli, e ciò in esecuzione di deliberazione emessa dalla prima sezione della Corte di appello di Napoli nel dì 24 scorso novembre ai signori Adolfo d'Eichthal - Isaac Pereise - Emilio Pereise - Eredi di Leuchtemberg - G. Renovard de Bussierre - Armando Bechie - Simons - Edmondo Ulrich - Ippolito Biesta - F. Grieninger - Augusto Thurneyssen - Casimiro Salvador - Duca di Montibello - Gustavo de Blonay - B. Boissonnas - C T. Pasteur - Baron Rogniat - C Chegaray - Paolo de la Roche - Società Generale del credito mobiliare in Parigi - Fratelli Baring e Compagni - Holtinguer e Compagni - Simon G. Sina - Pietro Revoltella - Braski V. N. - Ulrich e Brot - F. A. Seilliere - Ant. Hesse e Comp. - Adriano Fauchier - Giuseppe Magnau - Alfredo de Raymond - B. Fould e Comp. - Ernesto André - Arnestein Escheles - Mallet Freres e Comp. - J. J. de Uribarren e Comp. - G. des Arts Mussard e Comp. - G. A. Thierbach - Carlo Farjasse - Pasquale Poggi - Gino Koll - Giulio Wallach - Emilio di Pietro - Adolfo Lefevre - Ippolito Chaque - Edmondo de Villieres - Carlo Dumas - Augusto Bourque - Emilio Jasquier - C. Amatruda ed eredi Paolotti - Giuseppe Como - Eredi di Sigismondo Gundherseim signor Lenhamm - ed Elena Gundherseim, e questa maritata con Cerf Samuel quanto segue:

Con verbale del giorno primo gennaio 1864, depositato presso il notaio certificatore signor Francesco Apice, per consentimento comune degli azionisti intervenuti nello stesso furono prese tre determinazioni: 1ª Si stabilì diffinitivamente lo scioglimento della Società della Banca Fruttuaria e se ne prescrisse la liquidazione. 2ª Nominarsi un liquidatore. 3ª Fu nominato liquidatore l'azionista signor commendatore Vincenzo Buffarini. In virtù di tal nomina il detto Buffarini incominciò la liquidazione, e per questa fu coadiuvato dagli istanti i quali continuarono nell'esercizio delle loro funzioni. Disavventuratamente il liquidatore morì ai dieci febbraio corrente anno, e gl'istanti, onde non arrecare danno alla massa degli azionisti nella linea amichevole ed amministrativa, posero in pratica ogni mezzo per riunire gli azionisti per devenirsi alla nomina di altro liquidatore. Ciò divenne impossibile per moltissime circostanze ch'è bene inutile enunciare. Ad oggetto quindi di agire legalmente ad evitare danni alla massa degli azionisti e cautelare i comuni interessi, hanno creduto farsi autorizzare dal magistrato a citare per via di proclami gli azionisti stessi innanzi al tribunale di commercio di Napoli affinchè questo nomini un liquidatore.

Premesso tutto ciò, io suddetto usciere ho citato tutti i suddetti signori contessa Gaetani Doriseo - Emery - Amatruda - d'Eichthal - Pereise - di Leuchtemberg - G. Renovard de Bussierre - Bechie - Simons - Ulrich - Biesta - Grieninger - Thurneyssen - Salvador - Duca di Montibello - De Blonay - B. Boissonnas - Pasteur - Rogniat - C. Chegaray - De la Roche - Società Generale del credito mobiliare in Parigi - Fratelli Baring e Comp - Holtinguer e Comp. - Simon G Sina - Revoltella - Braski V. N - Ulrich e Brot - F. A. Seilliere - Ant. Hesse e Comp. - Fauchier - Magnau - De Raymond - B. Fould e Comp. - André - Escheles - Mallet Freres e Comp. - J. J de Uribarreu e Comp. - G des Arts Mussard e Comp. - Thierbach - Farjasse - Poggi - Gino Koll - Giulio Wallach - Di Pietro - Lefevre - Chaque - De Villieres - Dumas - Bourque - Jasquier - C. Amatruda ed eredi Paolotti - Como - Eredi di Sigismondo Gundherseim signor Lenhamm - ed Elena Gundherseim, e questa maritata con Cerf Samuel a comparire alla udienza pubblica del tribunale di commercio di Napoli sito alla Calata San Sebastiano, n 44, la mattina del dodici gennaio entrante anno 1870 e nella prima sezione ad oggetto che il tribunale suddetto nella sua giustizia e prudenza nomini persona proba ed intelligente per liquidatore della suddetta disciolta Società denominata Banca Fruttuaria, affinchè il medesimo prosiegua la liquidazione stessa con apporre alla sentenza da emettersi la clausola provvisionale da eseguirsi non ostante opposizione od appello e mettere a carico della liquidazione le spese del giudizio da tassarsi a norma di legge.

Il presidente del tribunale di commercio di Napoli. Letto il presente atto di citazione; veduto l'articolo 154 procedura civile, autorizza il procedimento sommario e fissa l'udienza del dodici gennaio entrante anno 1870, per la spedizione della causa restando la stessa incardinata alla prima sezione. Così decretato oggi 13 dicembre 1869. — G. Pasqualoni - E. Mola. Num. 16122. Li 13 dicembre 1869. Incassato per dritti di trascrizione centesimi 75. Amato. Copie tre tanto del presente atto che di detto decreto da me usciere sottoscritto sono state lasciate nei domicili di essi signori Gaetani Doriseo, Emery ed Amatruda, consegnandole a persone loro familiari come han detto.

La presente citazione giusta il disposto colla menzionata deliberazione ed ai termini di legge si lascia copie in carta da bollo nell'uffizio del *Giornale di Napoli* per la debita pubblicazione, spedendosi altra copia al direttore della *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* e nel suo uffizio in Firenze. Il costo totale è di lire 48 25, escluse le inserzioni ne' giornali di Napoli e *Gazzetta Ufficiale* di Firenze.

3666 BENIAMINO PARADISO.

Avviso per aumento del sesto.

Il sottoscritto fa noto che nel 21 decembre andante e in seguito di primo esperimento d'incanto sono stati deliberati gli appresso beni appartenenti alla eredità del fu Cesare Dini, adita con benefizio d'inventario dai minori Leopoldo e Clementina di lui figli, e ciò sulle istanze del signor Giuseppe Mey, come tutore dei minori anzidetti, per italiane lire quattromila trecento settantuna al signor Giovanni fu Luigi Guadagni, negoziante domiciliato al Borgo a Buggiano.

Descrizione dei beni.

Un podere denominato Castagno e Folavento, in comunità di Buggiano, sezione B, n. 476, 477, 478, 483, 484, 485, 486, di superficie ett. 2, 38, 75, 96.

Il termine utile in cui scade l'aumento del sesto è il giorno cinque gennaio mille ottocento settanta.

Borgo a Buggiano, dalla cancelleria della pretura.

Li 23 decembre 1869.

Il cancelliere
3662 SOSIPATRO BETTI.

Avviso di vendita forzata.

Nel giorno quattro (4) febbraio 1870, alle ore 11 ant., alla pubblica udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, sulle istanze del signor Lorenzo Valli, rappresentato dal dottor Demostene Migliorati, sarà proceduto alla vendita forzata a pregiudizio del signor Antonio Naldoni, possidente domiciliato a Santa Maria a Vezzano, in comunità di Vicchio, degli appresso beni costituenti i lotti rimasti finora invenduti, cioè:

2° lotto. — Podere con casa colonica e terre annesse in luogo detto Cornacchiaja o Cornacchia, per lire 10,440 e cent. 72.

3° lotto. — Tre marroneti in luoghi detti rispettivamente Campitella, Gattaia e Cornacchia, per lire 1,695.

4° lotto. — Due appezzamenti di bosco ceduo in luogo detto Divelti o Poggio alla Croce, per lire 2,759 37.

Quei prezzi sono stati così ridotti atteso il sesto sbasso del 10 per 100 sul prezzo determinato dalle perizie dell'ingegnere dott. Antonio Tarracchi del 10 aprile e 25 luglio 1868, registrate a Firenze il 27 agosto di detto anno, ed esistenti nella cancelleria del detto tribunale civile e correzionale di Firenze con tutti i patti e condizioni di che nel bando relativo a detta vendita.

3669 Dott DEMOSTENE MIGLIORATI.

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA — Firenze, via del Castellaccio, 12.